



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Rep. atti n. 119/CU del 6 settembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 6 settembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO lo schema di disegno di legge, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023 e munito di "VISTO" della Ragioneria generale di Stato, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. DAGL n. 6214 del 7 luglio 2023, acquisita con prot. DAR n. 15714, diramata il 10 luglio 2023 con nota prot. DAR n. 15814, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 19 luglio 2023;

VISTA la nota acquisita il 17 luglio 2023, con prot. DAR n. 16701, e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 16705, con la quale il Coordinamento tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative allo schema di disegno di legge in oggetto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 19 luglio 2023, nel corso della quale si è convenuto sulla necessità di costituire dei sottogruppi suddivisi per area al fine di analizzare le problematiche emerse, per sottoporre le eventuali risultanze all'attenzione delle amministrazioni interessate in un successivo incontro tecnico;

VISTA la nota prot. DAR n. 18213 del 31 luglio 2023, con la quale, su richiesta del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato convocato, in via d'urgenza, un ulteriore incontro tecnico per il giorno 1° agosto 2023, al fine di concludere l'iter istruttorio e procedere con l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza unificata;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 1° agosto 2023, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato la volontà di proseguire nel confronto con la finalità di pervenire ad un documento congiunto Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI da rimettere alle valutazioni del Parlamento, previo passaggio in sede di Conferenza unificata e, in aggiunta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, nel sottolineare la disponibilità a procedere al confronto, hanno evidenziato, al contempo, difficoltà a predisporre un documento unitario in tempi ristretti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 18448 del 1° agosto 2023, con la quale, ai fini dell'ulteriore approfondimento del provvedimento, è stata convocata una riunione tecnica per il 1° settembre 2023;

VISTA la nota acquisita il 16 agosto 2023 con prot. DAR n. 19364, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 19365, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative allo schema di disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota acquisita il 28 agosto 2023 con prot. DAR n. 19737, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 19719, con la quale il Coordinamento tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le osservazioni e proposte emendative allo schema di disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota acquisita il 31 agosto 2023 con prot. DAR n. 19961, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 19962, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative allo schema di disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota acquisita il 31 agosto 2023 con prot. DAR n. 19955, diramata, in pari data, con nota prot. n. DAR 19958, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un documento contenente le valutazioni sulle proposte emendative formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché dall'ANCI;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 1° settembre 2023, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un ampio dibattito con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, si è riservato di inviare un nuovo documento contenente le valutazioni di accoglibilità riguardo alle proposte formulate e discusse nel corso dell'incontro tecnico;

VISTA la nota acquisita il 1° settembre 2023 con prot. DAR n. 20024, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 20026, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato la versione definitiva del documento, contenente le valutazioni di accoglibilità delle proposte formulate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI nel corso dell'incontro tecnico;

VISTA la nota acquisita il 4 settembre 2023 con prot. DAR n. 20054 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 20055, con la quale il Coordinamento tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere parere tecnico favorevole sull'ultima versione del documento pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha presentato ulteriori osservazioni e proposte emendative;

VISTA la nota acquisita il 5 settembre 2023 con prot. DAR n. 20190 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 20192, con la quale l'ANCI, nell'esprimere parere tecnico favorevole sull'ultima versione del documento pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha presentato ulteriori osservazioni e proposte emendative;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento consegnato (Allegato 1);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e proposte emendative di cui al documento consegnato (Allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, associandosi alle richieste formulate da ANCI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti:

- ha accolto le proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, già formulate in sede tecnica;
- ha ritenuto non accoglibili le proposte emendative avanzate dall'ANCI;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Segretario
Cons. Paola d'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

06/09/2023

M



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/139/CU05/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA PER LA
REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 5) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1.All'articolo 8 nuovo comma 1-bis, la parola "*regolamento*" è sostituita con le parole "*decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".

2.All'articolo dell'articolo 8 nuovo comma 1-bis sono aggiunte le parole "*entro 60 giorni dall'emanazione della legge*".

Le proposte mirano a far sì che l'atto non abbia natura regolamentare, in quanto volto a definire esclusivamente specifiche tecniche. La previsione di un termine è finalizzata a consentire una tempestiva attuazione delle previste disposizioni.

Roma, 6 settembre 2023

06/09/2023



CONFERENZA UNIFICATA

6 settembre 2023

Punto 5) all'o.d.g.:

Documento di osservazioni e proposte emendative ANCI allo schema di Disegno di Legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N.285

Nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Governo a confrontarsi puntualmente sul complesso e articolato corpo normativo e sul corposo documento proposto da ANCI, condiviso dal Coordinamento congiunto ANCI assessori alla mobilità e alla sicurezza, si segnala che, in relazione al testo di schema di Disegno di Legge attuale, a valle della riunione tecnica dello scorso 1° settembre 2023, permangono alcuni temi irrisolti e critici per l'impatto che la loro applicazione ha sugli enti locali e sui territori, di seguito illustrati nel dettaglio con osservazioni o proposte emendative, in particolare sugli articoli 8, 13 e 17.

Le proposte di seguito dettagliate sono volte a trovare una soluzione che dirimi le difficoltà di applicazione da parte delle amministrazioni ma rimanga, quanto più possibile, coerente con la linea illustrata nel corso dell'istruttoria tecnica dall'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Proposte emendative

1)

All'articolo 8, comma 1, lettera b), punto 2:

- le parole "idonea a favorire la" sono sostituite con "*destinata alla*";
- dopo le parole "nei soli casi in cui non sia possibile", inserire "*nel breve periodo,*";
- dopo le parole "pista ciclabile" inserire la seguente frase "*oppure laddove la corsia ciclabile garantisca immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento stesso, in anticipo rispetto all'inserimento di pista ciclabile*".

2)

All'art. 8, comma 1, lettera b), inserire un nuovo punto:

- punto 17) CORSIA RISERVATA: alla fine del periodo inserire le parole "*, per tratti anche valicabile*".
- 39) PISTA CICLABILE: alla fine del periodo inserire le parole "*, per tratti anche valicabile*".

3)

All'art. 8, comma 1, lettera d), inserire un nuovo punto:



- Al comma 10 dell'articolo 40, lett. c) alla fine del periodo inserire: "e sulle piste ciclabili separate dalle corsie di marcia mediante segnaletica orizzontale".

Motivazione

In linea con quanto discusso sulla priorità della realizzazione della pista ciclabile, in sede propria e in corsia riservata, le proposte 1) 2) e 3) sono finalizzate a migliorare la definizione di pista ciclabile affinché sia più coerente con la finalità condivisa e con le esigenze dei fruitori e degli enti.

4)

All'art. 8, comma 1, lettera c),
eliminare la soppressione della lettera i-ter

Motivazione

Si chiede, similmente agli altri interventi regolatori di natura tecnica discussi sul medesimo articolo e nel corso della riunione tecnica del 1 settembre, di intervenire sul punto i-ter per mezzo del Decreto Ministeriale o altro strumento attuativo in materia.

5)

All'art. 17, comma 3:
- riformulare la lett. e) come segue:

"revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale e ridefinizione organica della disciplina di tali dispositivi, nell'ottica di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale";

- lett. f), punto 1) eliminare le parole "bicilette, biciclette a pedalata assistita";


Motivazione

Nel corso delle riunioni tecniche si è concordato con il Ministero sulla necessità di separare nettamente, per caratteristiche e tipologie di utenza, i monopattini e altri dispositivi elettrici dalle biciclette siano esse a pedalata assistita che muscolari. Ribadiamo con forza tale esigenza anche nella Delega al Governo.

Osservazioni

Osservazioni all'art. 13 del testo circa le proposte di modifica contenute sulla regolazione della sosta regolamentata.

Al Titolo IV, Capo I, art. 13 del testo il punto 1.3 sulla regolamentazione della sosta negli ambiti urbani si evidenzia che è una competenza comunale fondamentale per le politiche di mobilità e di tutela dello spazio pubblico, soprattutto nei centri urbani dei capoluoghi delle città metropolitane e delle città capoluogo, laddove gli attrattori di traffico determinano spostamenti quotidiani o comunque molto frequenti, in diverse ore della giornata e giorni della settimana, che incidono negativamente sui flussi di traffico e sull'utilizzo dello spazio pubblico stradale, anche creando impatto negativo nei



quartieri, nella fruibilità degli stessi spazi pubblici come marciapiedi o di accesso alle proprietà private come passi carrabili, nella tutela del verde e della sicurezza stradale. Le regole di questa modalità di governo della sosta si differenziano molto in base alle caratteristiche delle città, delle frequentazioni e fenomeni di aggregazione e attrazione, alle caratteristiche dell'offerta di trasporto pubblico e della sua tariffazione necessariamente correlata a quella della sosta regolamentata. Il testo del DDL all'art. 13 prevede che il Ministero individui con un decreto *"le modalità di riscossione del pagamento, e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe"*.

Tale previsione limita l'autonomia dei Comuni e uniforma lo strumento della sosta regolamentata e la sua attuazione concreta comprese le modalità di pagamento, le caratteristiche e le modalità costruttive e di manutenzione dei dispositivi di controllo, le categorie dei veicoli esenti, ed inoltre anche i massimali delle tariffe. Oltre alla evidente compromissione dell'autonomia dei Comuni, il DDL comporta una omogeneizzazione della realizzazione della sosta regolamentata, rendendola non adeguata a considerare le diversità tra le diverse realtà locali, i servizi disponibili di mobilità e le caratteristiche dei luoghi.

Si chiede pertanto l'abolizione della previsione e quindi dell'intero punto 1.3

In subordine la sua riscrittura come seguente: "1.3. la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli indirizzi per la loro realizzazione e gestione»;"